



COMUNE DI MALTIGNANO

Via Nuova n°1, tel. 0736-304122-304457 fax. 0736-304463 - P. Iva 00364960443

Pec: anagrafe.comune.maltignano@emarche.it

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALL' OCDPC N. 658/2020

INDICE:

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Buono spesa

Art. 4 – Modalità di individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Modalità di consegna della richiesta

Art. 8 – Controlli

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 - Disposizioni finali

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. L'intervento di sostegno economico s'intende assegnato al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva e risorse complessive del nucleo e della rete parentale.
3. La concessione del buono spesa avviene entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.
4. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
5. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente disciplinare costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni da parte del Comune.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "generi di prima necessità" i prodotti alimentari, prodotti per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa (*esclusi alcolici e superalcolici*);
 - b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
 - c) per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Acquasanta Terme, pubblicati sul sito internet comunale;
 - d) per "servizi sociali", l'Ufficio comunale gestore dei servizi sociali, formato dal Responsabile e dall'Assistente Sociale.

ART. 3 – BUONO SPESA

1. La concessione degli interventi di assistenza economica di cui al presente disciplinare è volta a sostenere persone e famiglie in stato di urgente e temporaneo bisogno, prive dei mezzi sufficienti a soddisfare le esigenze primarie in occasione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
2. La solidarietà alimentare si concretizza attraverso l'erogazione di buoni spesa, del valore nominale di 25,00 € cadauno, volti a soddisfare bisogni primari ed essenziali del nucleo familiare.
3. Il buono spesa viene erogato *una tantum* e l'importo è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
NUCLEI di 1 persona	€ 125,00
NUCLEI di 2 persone	€ 200,00
NUCLEI di 3 persone	€ 250,00
NUCLEI di 4 persone	€ 300,00
NUCLEI di 5 persone	€ 350,00
NUCLEI di 6 persone	€ 400,00
NUCLEI con 7 o più persone	€ 500,00

4. In caso di presenza di minori di anni 0-3, al nucleo familiare viene riconosciuto, in aggiunta a quelli spettanti in base alla composizione familiare, un buono spesa per ogni minore.
5. Il buono spesa non è in alcun modo monetizzabile e deve essere speso presso gli esercizi commerciali ivi indicati e pubblicati sul sito istituzionale.
6. Il buono spesa non rappresenta moneta legale per cui non è previsto resto e la spesa dovrà corrispondere ad un importo pari o superiore al valore del buono stesso.
7. Per in nuclei dimoranti in Comuni diversi, verrà valutata dai Servizi Sociali l'ipotesi di erogare i buoni spesa in base alle esigenze riscontrate.

ART. 4 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall'OCDCPC n. 658 del 29/03/2020, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

2. Più in particolare, ai fini della formazione dei suddetti elenchi e quindi dell'assegnazione dei buoni spesa, si tiene conto delle **istanze di parte** dei nuclei familiari residenti che, a causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVUD-19, non hanno risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità, nonché dei nuclei familiari, anche già noti o seguiti dai Servizi Sociali, maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dalla predetta emergenza.

3. Ai fini dell'individuazione dei beneficiari cui assegnare i buoni spesa, il Responsabile dei Servizi Sociali predisporrà un apposito Avviso Pubblico assegnando un termine per la presentazione delle istanze da parte dei singoli cittadini.

4. Per la formazione degli elenchi dei beneficiari aventi diritto all'assegnazione del buono spesa dovrà tenersi conto dei seguenti criteri di priorità:

In primis rispetto a tutti gli altri e con riferimento alla situazione al mese di MARZO 2020:

- a) i nuclei familiari con soggetti che hanno subito, per effetto delle disposizioni COVID 19, la chiusura della propria attività produttiva (*si intendono compresi artigiani, professionisti e commercianti che non sono ammessi a percepire l'indennità Covid 19 erogata dall'INPS*);
- b) i nuclei familiari con soggetti che hanno subito la perdita del reddito in conseguenza di licenziamento (*a causa della chiusura o della limitazione delle attività di cui alla precedente lettera a*) e per i quali non vi sia stata attivazione della cassa integrazione;
- c) i nuclei familiari con soggetti che hanno perso di reddito da lavoro saltuario (*da specificare*)

In subordine,

- d) i nuclei familiari che si trovano in situazione di criticità, fragilità, multi-problematicità maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dalla predetta emergenza e che non percepiscono nessuna tipologia di sostegno, previo parere tecnico del Servizio Sociale Professionale, quali ad esempio:
 - ◆ nuclei familiari di cui facciano parte minori;
 - ◆ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
 - ◆ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
 - ◆ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;
 - ◆ donne vittime di violenza;
 - ◆ persone senza dimora.
- e) i nuclei di cui alla lettera precedente che beneficiano di contributi pubblici di qualsiasi natura (*cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc.*) di importo non superiore a 600,00 € mensili, previo parere tecnico del Servizio Sociale Professionale.

5. Qualora le risorse disponibili di cui all'OCDCPC n°658/2020 non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute, verranno soddisfatte in primis le richieste dei nuclei familiari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), poi tutte le altre. In tale ultimo caso [*ossia: nuclei familiari di cui alle lettere d) ed e)*] il valore complessivo dei buoni spesa assegnati verrà proporzionalmente riparametrato.

6. Non possono fare richiesta:

- a) I nuclei familiari percettori di ammortizzatori sociali e/o di reddito di cittadinanza e/o di altri sostegni pubblici di qualsiasi natura per un importo complessivo pari o superiore ad € 600,00 mensili (*con riferimento ai percettori del contributo di autonoma sistemazione, l'importo da considerare è pari all'importo del CAS al netto del canone di locazione regolarmente registrato*);

- b) Nuclei familiari titolari di giacenze sui conti correnti bancari e/o postali, depositi bancari e/o postali, polizze assicurative, fondi comuni di investimento, titoli di Stato complessivamente superiori ad € 5.000,00 alla data del 31 marzo 2020
- c) I nuclei familiari all'interno dei quali il coniuge o altro familiare convivente percepisce regolare reddito da lavoro o assimilato non condizionato dall'emergenza COVID19
- d) Nuclei familiari che percepiscono redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione, a meno che venga dichiarato nell'istanza che non viene percepito alcun canone di locazione.

ART. 5 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA

1. Il Responsabile dei Servizi Sociali predispone apposita modulistica, stabilisce modalità e tempi per la presentazione delle domande e delle segnalazioni dirette da parte dell'Assistente Sociale.
2. L'Assistente Sociale, in collaborazione con il Responsabile del Servizio, esaminerà le istanze pervenute e formulerà, dopo breve istruttoria, anche telefonica, la propria valutazione.
3. Il Responsabile del Servizio, sulla base delle priorità, delle motivate valutazioni dell'Assistente Sociale e delle risorse disponibili, forma ed approva, con proprio provvedimento, la graduatoria dei beneficiari, ai quali assegnerà i buoni spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, comunicando loro l'ammontare degli stessi.
4. I buoni spesa potranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare presso la sede municipale, previo appuntamento telefonico e nel rispetto di tutte le precauzioni necessarie per evitare assembramenti e il contagio. Potranno essere spesi entro il 10 maggio.
5. In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare o comunque impossibilitati a recarsi in Comune, i buoni saranno consegnati direttamente presso la loro abitazione, previo contatto telefonico da parte dell'Ufficio Servizi sociali.
6. Per in nuclei dimoranti in Comuni diversi, verrà valutata dai Servizi Sociali l'ipotesi di erogare i buoni spesa in base alle esigenze riscontrate, come previsto all'art. 3, ultimo comma.

ART. 6 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA

1. Il Responsabile dei Servizi Sociali predispone apposita comunicazione, diretta agli esercizi commerciali del Comune, nella quale si illustra l'iniziativa e si richiede l'adesione alla stessa e l'eventuale disponibilità a concedere sconti sugli acquisti dei beneficiari. Dell'eventuale sconto sarà dato rilievo sul sito istituzionale del Comune.
2. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall'allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020.
3. Il Responsabile del Servizio curerà i rapporti con gli esercizi commerciali che avranno aderito all'iniziativa, improntandoli alla massima semplificazione e tutela della salute. Nello specifico, salvo future e diverse indicazioni impartite dagli Organi ed Associazioni competenti, alle quali il Responsabile dei Servizi Sociali dovrà attenersi:

- *Il cittadino titolare del buono spesa, debitamente firmato in originale dal sottoscritto e con apposito timbro a secco, si presenterà alla cassa dell'esercizio commerciale;*
- *Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare (se ad esempio vale € 25,00 concorrerà alla spesa per detta cifra) e potrà essere utilizzato esclusivamente per generi di prima necessità, ossia: prodotti alimentari, prodotti per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti - e prodotti per l'igiene della casa (esclusi alcolici e superalcolici).*
- *L'eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente. Non sono quindi ammessi "resti" in denaro sul buono e la spesa dovrà corrispondere ad un importo pari o superiore al valore del buono stesso: nelle piccole attività economiche è possibile utilizzare il buono in più giorni in accordo con gli esercenti.*
- *L'esercizio commerciale ritirerà il buono consegnando gli alimenti al cliente; allegherà al buono ritirato copia dello scontrino fiscale o non fiscale con indicazione dei beni acquistati.*
- *L'esercizio commerciale, con cadenza settimanale (o secondo la tempistica maggiormente rispondente alla propria organizzazione), procederà ad inoltrare al Responsabile dei Servizi Sociali la richiesta di rimborso mediante apposita documentazione contabile,*

allegando alla stessa i buoni spesa in originale ritirati, debitamente timbrati e firmati dal Titolare dell'attività, con i relativi scontrini fiscali o non fiscali.

- *All'esito dell'istruttoria di verifica e controllo, anche contributivo ed assicurativo dell'esercente, il Responsabile dei Servizi Sociali procederà al rimborso del dovuto.*

ART. 7 - MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA RICHIESTA

1. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
2. Nell'istanza, da redigersi sotto forma di autodichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, utilizzando il modello predisposto dal Responsabile dei Servizi Sociali, dovrà essere dichiarato indicativamente:

- di essere residenti nel Comune di Maltignano (AP)
- la propria condizione di temporaneo grave disagio conseguente all'attuale emergenza epidemiologica, illustrando sinteticamente le motivazioni delle sopravvenute condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate ai fini della partecipazione all'intervento
- di non percepire o aver percepito ammortizzatori sociali e/o di reddito di cittadinanza e/o di altri sostegni pubblici di qualsiasi natura
- di percepire ammortizzatori sociali e/o di reddito di cittadinanza e/o di altri sostegni pubblici di qualsiasi natura per un importo inferiore ad €. 600,00 mensili (*specificare quali*)
- che all'interno del nucleo familiare non vi sia il coniuge o altro familiare che percepisce altro regolare reddito da lavoro o assimilato non condizionato dall'emergenza COVID19
- di non percepire redditi derivanti da proprietà di unità immobiliari
- di non avere una giacenza complessiva del nucleo familiare sui conti correnti bancari e/o postali, depositi bancari e/o postali, polizze assicurative, fondi comuni di investimento, titoli di Stato complessivamente superiore ad €. 5.000,00 alla data del 31 marzo 2020
- che nessuno dei membri del nucleo familiare del richiedente ha fatto o farà richiesta dei buoni spesa presso altro Comune.

3. Al fine di ridurre gli spostamenti, il nucleo interessato dovrà far arrivare la propria istanza preferibilmente nei seguenti modi:

- a) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
paola.demidio@comune.maltignano.ap.it
- b) mediante posta elettronica non certificata al seguente indirizzo:
anagrafe.comune.maltignano@emarche.it

4. In caso di assoluta impossibilità, la richiesta (per evitare contatti ravvicinati, assembramenti e soprattutto spostamenti inutili) va compilata, sottoscritta e consegnata direttamente all'Ufficio protocollo tassativamente previo appuntamento telefonico e con tutte le cautele ed accorgimenti al fine di evitare assembramenti e la diffusione del contagio.

ART. 8 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione verifica, in collaborazione con la guardia di Finanza, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo, in caso di false dichiarazioni, al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

ART. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.